

PRIVACY/IL GARANTE: NON È NECESSARIO IL CONSENSO

Fascicolo sanitario, dati in discesa

Dati nel Fascicolo sanitario elettronico (Fse) senza bisogno di consenso dell'interessato. Il consenso è, invece, necessario per l'uso dei dati da parte del personale sanitario. È il doppio livello su cui si gioca il trattamento dei dati sanitari realizzato mediante questo enorme contenitore elettronico di dati, che è in corso di costruzione. Lo ha ricordato il Garante della privacy che è intervenuto sul Fse e ha riepilogato le novità introdotte dall'articolo 11 del decreto legge Rilancio (n. 34/2020), vigenti dal maggio 2020.

Il Fse è attivo in 20 regioni con oltre 288 milioni di referti digitalizzati e 28 milioni di fascicoli attivati (vedasi <https://www.fascicolosanitario.gov.it/>), con l'avvertenza che deve ancora aggiornata la sezione relativa ai consensi). Serve non solo per scopi di cura e terapeutici, ma anche per statistica, ricerca e programmazione sanitaria.

A seguito del decreto 34/2020 e quale conseguenza della esclusione del consenso (prima previsto anche per il caricamento dei dati), a prescindere da qualsivoglia manifestazione di adesione dei cittadini, i dati di tutte le prestazioni sanitarie fruite vanno a confluire automaticamente nel Fascicolo sanitario elettronico.

In base alla legge il Fse è, infatti, alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché,

su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il Garante della privacy aggiunge che la legge ha confermato che, anche a seguito di tale alimentazione automatica del Fse, i dati sanitari dei cittadini non sono accessibili al personale sanitario in assenza di uno specifico consenso del singolo cittadino.

Peraltro il cittadino che non dà l'assenso all'accesso del medico al Fse ha diritto lo stesso alle cure, che saranno praticate con le informazioni rese disponibili. A quanto diffuso dal Garante bisogna aggiungere che non c'è bisogno del consenso per consultazioni del Fse nei casi di emergenza sanitaria.

Per i dati delle prestazioni sanitarie effettuate in epoca antecedente al maggio 2020, il Garante, con nota del 15 dicembre 2020, ha precisato al ministero della salute che l'ingresso nel Fse sarebbe stato possibile solo alla condizione di avere realizzato una campagna nazionale di informazione; informazioni dettagliate nelle regioni dove è già operativo un Fse e un decorso del termine di 30 giorni per permettere agli interessati di opporsi (peraltro la legge ammette il caricamento di eventi clinici «trascorsi»).

Nessuna di queste condizioni si è verificata e, quindi, non ha senso l'invio di comunicazioni di opposizione alle singole amministrazioni regionali o al Garante. Così come non ha senso la scadenza dell'11 gennaio 2021 per manifestare l'eventuale opposizione all'inserimento dei propri dati personali nel Fse.

Antonio Ciccia Messina

—© Riproduzione riservata—■